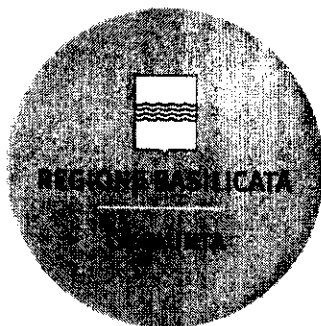




DELIBERAZIONE N° 517

SEDUTA DEL

14 MAG. 2013

Infrastrutture, Opere Pubbliche e
Mobilità

DIPARTIMENTO

OGGETTO Atto di indirizzo per la classificazione degli interventi locali ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica.

Relatore **ASSESSORE DPTO INFRASTRUTTURE
OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ**

La Giunta, riunitasi il giorno 14 MAG. 2013 alle ore 12,20 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Maurizio Marcello PITTELLA	Vice Presidente	X	
3. Nicola BENEDETTO	Componente		X
4. Luca BRAIA	Componente	X	
5. Roberto FALOTICO	Componente	X	
6. Attilio MARTORANO	Componente	X	
7. ENRICO MARCO CICCHETTI	COMPONENTE		X

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ per estratto

- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 539/08 relativa alla disciplina dell'iter procedurale di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali;
- VISTA** la L. 64/74 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- VISTO** il D.P.R. 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- VISTA** la L.R. 38/97 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico";
- VISTO** il D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC08), entrato in vigore in via esclusiva il 01/07/2009;
- CONSIDERATO** che da vari professionisti e dai relativi ordini è stata manifestata l'esigenza di emanare degli orientamenti interpretativi in merito alla classificazione degli interventi come interventi locali ai sensi delle NTC08;
- RITENUTO** quindi di dover emanare degli orientamenti interpretativi in merito agli interventi che possono essere classificati quali interventi locali ai sensi delle NTC08;
- SENTITI** gli Ordini Professionali degli Ingegneri e Architetti delle Province di Potenza e Matera nonché i Collegi Professionali dei Geometri di Potenza e Matera nel corso dell'incontro del 04.04.2013 sulla classificazione degli interventi quali interventi locali ai sensi delle NTC08;
- CONSIDERATO** che il documento "Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti", proposto dall'Ufficio Difesa del Suolo, non è in contrasto né integrativo delle norme contenute nel D.M. Infrastrutture 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e nella Circolare del 02.02.2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- CONSIDERATA** l'esigenza di fornire uno strumento di supporto al lavoro dei funzionari preposti all'istruttoria delle relative pratiche ed ai professionisti incaricati della progettazione degli interventi;
- CONSIDERATO** che tale documento ha, tra l'altro, la finalità di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ

all'unanimità dei voti

DELIBERA

Di fare proprio ed adottare il documento "Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti" finalizzato alla definizione degli interventi classificabili quali interventi locali ai sensi delle NTC08 e delle relative procedure ai fini della loro esecuzione, proposto dall'Ufficio Difesa del Suolo ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che il presente provvedimento troverà applicazione dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE



(ing. Cinzia Fabozzi)

IL RESPONSABILE P.O.



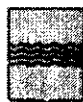
(ing. Rocco Onorati)

IL DIRIGENTE



(ing. Gerardo Calvello)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO DI POTENZA

Oggetto: **Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti.**

1. Premessa.

Lo scopo del presente documento è quello di fornire alcune linee interpretative in merito ai più comuni interventi di carattere strutturale relativi agli edifici esistenti e denominati "*interventi locali o di riparazione*" nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008.

Tali indicazioni non vogliono sostituirsi alle norme tecniche nazionali né dare l'interpretazione autentica delle stesse ma fornire un possibile orientamento applicativo ai tecnici progettisti nell'affrontare la complessa e vastissima tematica degli interventi su edifici esistenti. Pertanto le indicazioni in esso contenute non sono da considerarsi strettamente prescrittive ma indicative, restando nella responsabilità del progettista la scelta dei criteri e delle valutazioni progettuali.

I contenuti di seguito riportati tengono conto di quanto fatto in altre Regioni ed in particolare dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile Area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Quanto realizzato da tale Ufficio, prodotto in una nota avente per oggetto "*Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti*", è il frutto del lavoro di un Comitato Tecnico Scientifico in materia di rischio sismico istituito nel 2010 dalla Giunta della Regione Toscana.

Si vuol mettere in evidenza che le casistiche che possono emergere nel campo degli interventi sugli edifici esistenti sono moltissime e non facilmente codificabili. Pertanto le indicazioni sottostanti hanno valore indicativo e potranno essere oggetto di adattamento al caso specifico in fase di progettazione. In ogni caso il progettista illustrerà nella relazione generale e di calcolo le proprie motivazioni e scelte che dovranno essere adeguatamente supportate. Si precisa che il progettista si assume comunque la piena responsabilità del progetto e dei dettagli costruttivi.

I riferimenti normativi sono:

- § 8.4.3 del D.M. 14.01.2008 (di seguito indicato come *NTC 2008*);
- § C8.4.3 della Circolare esplicativa n° 617 del 02.02.2009 (di seguito indicata come *Circolare esplicativa*);
- Appendice C8A della Circolare esplicativa n° 617 del 02.02.2009 (di seguito indicata come *Appendice*).

2. Interventi sulle murature in elevazione.

In fase di progettazione architettonica è opportuno limitare il numero delle nuove aperture nelle pareti esistenti che dovranno essere motivate da effettive esigenze funzionali primarie.

Per una corretta progettazione di un intervento sulle murature, specialmente ad un determinato livello o piano, occorre conoscere l'esatta altezza di interpiano, lo spessore della parete al netto dell'intonaco e la tipologia della muratura.

È inoltre indispensabile conoscere se la muratura ha continuità ai piani superiori e inferiori.

Per i piani immediatamente superiore e inferiore (adiacenti) è necessario conoscere anche la distribuzione delle aperture in corrispondenza delle pareti oggetto dell'intervento.

La mancanza anche di uno solo dei dati descritti impedisce, di fatto, di poter correttamente progettare l'intervento sulla parete muraria al piano in questione.

Calcolo e verifica.

Le indicazioni sono suggerite al § C8.4.3 della *Circolare esplicativa*. In particolare, ai fini del dimensionamento degli elementi e della parete nel suo stato di progetto, deve essere dimostrato:

- che la rigidezza dell'elemento variato (parete) non cambi significativamente rispetto allo stato preesistente ($\pm 15\%$);

- che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali. Il taglio ultimo della parete e lo spostamento ultimo dovranno essere superiori ai valori dello stato iniziale.

Dovrà essere sufficientemente argomentato che tale intervento non cambia significativamente il comportamento globale della struttura.

Il ripristino di rigidità (elemento principale dell'intervento) può avvenire secondo le tecniche previste al § C8A.5.5 e § C8A.5.6 dell'*Appendice*. Generalmente si opera con l'inserimento di telai metallici rigidi in acciaio o in c.a. a cerchiatura del vano di progetto oppure con rinforzi sulle porzioni di murature residue laterali.

Pertanto le verifiche di cui sopra si effettueranno comparando la parete nello stato ante-operam e la parete post-operam, comprensiva degli interventi di rinforzo.

Nel caso si adottino cerchiature metalliche o in c.a. occorrerà verificare le sezioni e le unioni secondo le sollecitazioni derivanti dall'analisi eseguita secondo le *NTC 2008*.

Cantierizzazione.

La corretta posa in opera è determinante per la buona riuscita dell'intervento.

Nel caso si debba inserire una cerchiatura occorre che questa venga messa in carico all'interno della muratura di perimetro. Tale operazione si rende necessaria al fine di rendere la cerchiatura attiva specialmente per i carichi verticali. L'operazione di "*caricamento*" della cerchiatura può avvenire con l'ausilio di martinetti o altri tipi di attuatori. L'ammorsamento laterale alla parete deve essere effettuato con opportune e diffuse zancature. Nel caso di cerchiature in pareti di piccolo spessore (1 testa) l'ancoraggio laterale deve essere realizzato preferibilmente con idonea fasciatura.

Le unioni tra i montanti e i traversi (architrave e traverso inferiore) devono assicurare il grado di vincolo ipotizzato nel calcolo.

L'incastro alla base potrà essere conseguito anche con tirafondi efficaci ancorati a cordoli in c.a.

Nel caso non sia possibile assicurare un efficace vincolo di incastro si dovrà procedere al ridimensionamento della cerchiatura riducendo conseguentemente la rigidità dei montanti.

In ogni caso si dovrà assicurare il corretto ammorsamento perimetrale della cerchiatura alle mazzette laterali.

Nel caso si debba realizzare il rinforzo della muratura residua si dovranno seguire le indicazioni di cui al § C8A.5.6 dell'*Appendice*. Si ricorda che nel caso di placcaggio (betoncino armato) questo deve essere realizzato su ambedue le facce della parete. I placcaggi su un solo lato non sono, di norma, da considerarsi efficaci ai fini dell'incremento della rigidità del pannello murario.

Indicazioni dimensionali e costruttive.

Si ritiene che siano da evitare i seguenti interventi:

- eliminazione totale di una parete portante o di controvento. Tale intervento può essere ammissibile se inquadrato all'interno di una verifica più ampia rispetto a quella del generico interpiano;
- apertura di porte o finestre nelle pareti che lascino una mazzetta muraria laterale residua inferiore a 50 cm (escluso lo spessore del muro ortogonale). Tale limitazione non si applica nel caso in cui la parete oggetto di rinforzo prosegua oltre il muro ortogonale.

Con il mancato rispetto delle suddette indicazioni decade la possibilità di considerare l'intervento come "*locale*", fatto salvo eventuali obblighi derivanti da altre normative da valutarsi caso per caso.

Non sono ammissibili, all'interno della tipologia degli "*interventi locali*", i seguenti interventi:

- inserimento di cerchiature a cavallo nelle intersezione delle murature;
- inserimento dei montanti nello spessore dei muri trasversali (ovvero nell'incrocio murario);
- apertura di porte o finestre nelle pareti perimetrali esterne a distanza inferiore ad 1,00 m dall'angolo compreso lo spessore del muro trasversale.

Inoltre:

- lo "*spostamento*" di porte o finestre nell'ambito della stessa parete muraria (chiusura e riapertura adiacente del vano) sono da considerarsi ammissibili anche se occorre tener presente che è opportuno rispettare il più possibile l'allineamento verticale delle aperture anche nelle pareti interne all'edificio. Il riallineamento di aperture può consentire la semplice realizzazione dell'architravatura; il disallineamento, di norma da evitare, comporta la realizzazione di opportuni provvedimenti di rinforzo.
- La chiusura di nicchie, vani porta, canne fumarie o finestre deve generalmente avvenire per tutto lo spessore e con materiali che ripristino la continuità strutturale. La nuova muratura deve essere convenientemente ammorsata ai lati e calzata a forza superiormente. La qualità e la tipologia della muratura devono essere compatibili con quelle della parete esistente.

fw

cf

Al fine di valutare se un intervento che prevede la creazione di nuove aperture all'interno di un edificio in muratura sia da classificarsi come "intervento locale" oppure richieda verifiche di livello superiore, si può fare riferimento al seguente criterio:

- facendo riferimento alla "unità strutturale"¹ oggetto degli interventi, si valuta l'area della muratura resistente nelle due direzioni principali, A_{x1} e A_{y1} , nello stato attuale;
- si valuta l'area di muratura resistente nelle due direzioni principali nello stato di progetto, A_{x2} e A_{y2} , prescindendo dalle opere di rinforzo previste o già realizzate con precedenti interventi;
- se $A_{x2}/A_{x1} > 85\%$ e $A_{y2}/A_{y1} > 85\%$ l'intervento può essere considerato come locale, restando valide le indicazioni dimensionali e costruttive sopra indicate.

La nuova distribuzione delle aperture interne, oltre a prevedere idonee opere di rinforzo, deve essere tale da non alterare in modo sensibile la struttura resistente di piano ed il livello di regolarità della struttura.

3. Interventi sulle pareti in c.a. in elevazione.

Ai fini del dimensionamento degli elementi e della parete nel suo stato di progetto, deve essere dimostrato:

- che la rigidezza dell'elemento variato (parete) non cambi significativamente rispetto allo stato preesistente ($\pm 15\%$);
- che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.

Dovrà essere sufficientemente argomentato che tale intervento non cambia significativamente il comportamento globale della struttura.

Le verifiche di cui sopra si effettueranno comparando la parete nello stato ante-operam e la parete post-operam, comprensiva degli interventi di rinforzo.

Nel caso si adottino cerchiature metalliche o in c.a. occorrerà verificare le sezioni e le unioni secondo le sollecitazioni derivanti dall'analisi eseguita secondo le NTC 2008.

4. Interventi sui solai.

Ai fini della classificazione come "interventi locali" sono da evitare le sostituzioni di solai esistenti con altri le cui caratteristiche, peso, tipologia e rigidezza, siano sensibilmente diverse da quelle originarie.

In particolare con le sostituzioni dei solai si dovrà:

- mantenere, se possibile, la stessa orditura;
- non aumentare significativamente il peso a mq ($< 10\%$ della somma dei pesi permanenti e portati), mantenendo anche inalterato il valore del carico di esercizio relativo alla destinazione d'uso;
- non modificare significativamente la rigidezza di piano;
- non innalzare significativamente la quota di imposta dei solai di piano (< 30 cm).

Lo scollegamento di una parete dal solaio, particolarmente nel caso che la stessa sia esterna (es. inserimento di un vano scala), comporta necessariamente opere di rinforzo sulla parete stessa in quanto privata del controvento orizzontale precedentemente offerto dal solaio.

Oltre alle indicazioni esecutive contenute nell'Appendice § C8A.5.3 e § C8A.5.4, è opportuno:

- mantenere i nuovi solai alla medesima quota di quelli adiacenti;
- uniformare il nuovo solaio alla tipologia, peso e rigidezza di quelli adiacenti;
- ancorare efficacemente i solai lungo tutto il loro perimetro ed in maniera diffusa alle pareti, siano esse portanti o di controvento, evitando cordolature in breccia ma preferendo connessioni locali e diffuse (inghisaggi, incatenamenti con capochiave in facciata, collegamenti con i solai adiacenti, ...);
- nel caso di solai in legno, assicurare l'efficace collegamento tra le varie orditure (travi con travicelli, travicelli con tavolato) con opportune chiodature o connettori;
- i cordoli in c.a., se previsti, devono essere limitati in altezza (spessore del solaio o dell'orditura secondaria) fermo restando la necessità dei collegamenti di tutti gli elementi concorrenti.

Negli interventi di consolidamento dei solai, finalizzati al recupero della capacità portante o al miglioramento dei loro collegamenti con la compagine muraria, si raccomanda l'utilizzo delle tecniche suggerite dalla normativa citata, per altro analoghe a quelle già conosciute.

L'utilizzo di materiali innovativi (ad esempio FRP) deve avvenire secondo le indicazioni del punto § C8A.7.3 dell'Appendice, se essenziali al conferimento di livelli di resistenza e/o duttilità richiesti.

¹ Per unità strutturale si intende l'unità minima di intervento che deve avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.

Cambio di destinazione d'uso.

Si chiarisce che il cambio di destinazione d'uso di un solaio (ad esempio sottotetto) se accompagnato da rifacimento completo o parziale del solaio di calpestio (raggiungimento di un'altezza utile di interpiano compatibile con l'abitabilità), comporta la classificazione dell'intervento almeno come miglioramento, fatto salvo quanto riportato al § 8.4.1 delle NTC 2008 (intervento di adeguamento).

5. Interventi sulle coperture.

Vale quanto già detto per i solai di interpiano con le ulteriori indicazioni previste al § C8.A.5. dell'Appendice.

6. Altri interventi di modesta entità.

Pur non essendo possibile elencare e descrivere tutti i possibili interventi connessi con le strutture esistenti, si rileva che alcune casistiche sono piuttosto ricorrenti.

In questo paragrafo si vogliono dare alcune indicazioni operative sia per le verifiche che per l'esecuzione, in quanto non pienamente rappresentate nelle NTC 2008.

Balconi, gronde, sbalzi.

La realizzazione di una struttura a sbalzo può essere considerata come non significativa per l'edificio esistente, e quindi classificata come "*intervento locale*", se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la luce dello sbalzo sia inferiore a 160 cm;
- b) la superficie dello sbalzo sia inferiore a 5,00 m²;
- c) il rapporto tra la superficie del balcone e quella del piano sia inferiore al 5%;
- d) il rapporto tra la lunghezza del balcone e la lunghezza della parete sia inferiore al 75%.

Si dovrà tenere conto di altri analoghi interventi già eseguiti con riferimento alla situazione originaria dell'edificio.

Logge, verande, porticati.

La realizzazione di tali strutture, generalmente in connessione ad edifici esistenti, può essere considerata come non significativa per l'edificio esistente, e quindi classificata come "*intervento locale*", se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la profondità della loggia sia inferiore a 300 cm;
- b) la superficie coperta della loggia sia inferiore a 20,00 m²;
- c) il rapporto tra la superficie della loggia e quella del piano sia inferiore al 15%;
- d) la copertura sia realizzata con materiali leggeri (max 100 kg/m²) e non sia praticabile.

Si dovrà tenere conto di altri analoghi interventi già eseguiti con riferimento alla situazione originaria dell'edificio.

Riabilitazione dei sottotetti e rifacimento coperture.

Ad eccezione dei casi descritti al precedente punto 3, i rifacimenti delle coperture, anche con modifiche che comportino modeste variazioni di pendenza o incrementi della quota della gronda, possono essere classificati come "*interventi locali*" se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) non vi sia cambio di destinazione d'uso per il sottotetto;
- b) l'innalzamento del livello della gronda sia limitato all'esecuzione della cordolatura perimetrale e comunque contenuto entro il limite massimo di 50 cm;
- c) la copertura, se sostituita, sia analoga in termini di massa e di rigidità a quella precedente (in ogni caso dovranno essere realizzati tutti gli accorgimenti previsti dal § C8.A.5 dell'Appendice);
- d) sia già esistente il solaio di calpestio. Potrà essere sostituito con altro analogo in termini di massa e rigidità, conformemente a quanto previsto dal § C8.A.5 dell'Appendice. Non possono essere considerati solai i controsoffitti (cannicci, stuoie, cartongesso,). In tali casi la loro sostituzione potrà avvenire solo con altro controsoffitto, ovviamente non praticabile, ma conforme alle indicazioni del § C8.A.9 dell'Appendice.

Scale esterne, impianti ascensore.

Per tali opere si possono applicare i medesimi concetti e limitazioni sopra esposte.

In particolare, ai fini della trasmissione delle azioni orizzontali, sarà possibile ancorare tali manufatti alle strutture esistenti, senza procedere a verifiche globali (miglioramento o adeguamento) per l'edificio esistente.

Gli effetti reciprocamente trasmessi devono essere sostanzialmente trascurabili sia in termini di massa che di rigidità. Gli ancoraggi dovranno comunque essere correttamente dimensionati.

Addizioni volumetriche sulle coperture piane.

L'innomerevole varietà delle costruzioni esistenti in termini di tipologia, volume, regolarità ed altre caratteristiche non consentono di identificare e valutare univocamente le possibili situazioni nelle quali l'intervento di progetto preveda un'addizione volumetrica all'ultimo livello.

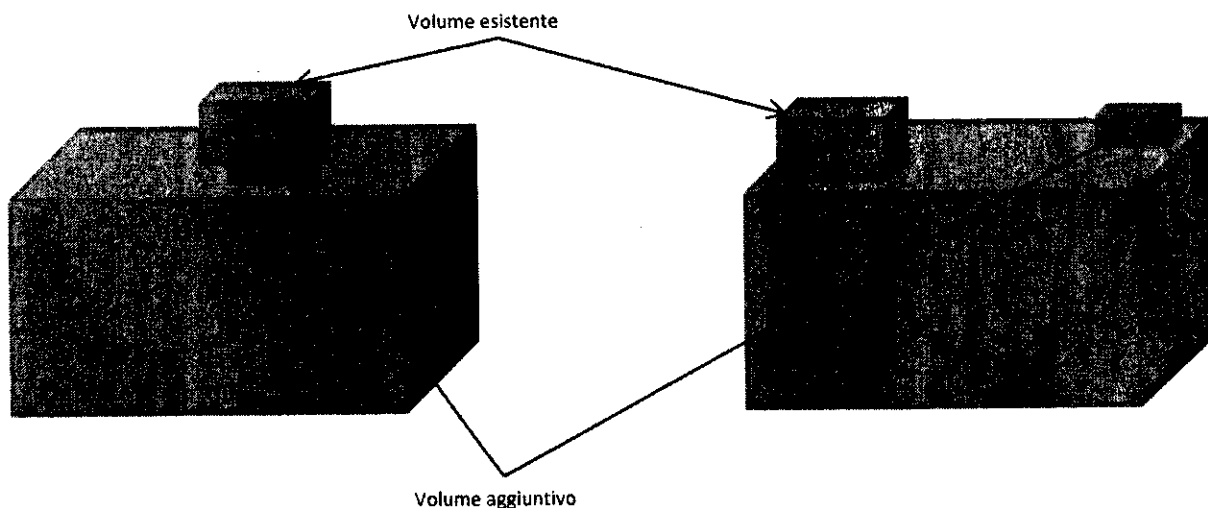
Tuttavia vi sono casi in cui l'addizione volumetrica, sempre a livello della copertura, sia oggettivamente di modesto rilievo per l'intera costruzione o comunque tale da non determinare la necessità di adeguare sismicamente tutto l'edificio.

Il § 8.4 delle NTC 2008 obbliga alla "valutazione della sicurezza" e, solo se ritenuto "necessario", all'adeguamento della costruzione. L'addizione volumetrica a livello della copertura in funzione della sua rilevanza può determinare l'adeguamento sismico dell'intero edificio, come previsto dal § 8.4 delle NTC 2008, ma non necessariamente.

Premesso che occorre riferirsi alla situazione strutturale originaria dell'edificio, così come ricostruibile nell'analisi storico-critica di cui al § 8.5.1 delle NTC 2008, e che l'intervento di progetto non determini un peggioramento della regolarità generale dell'edificio, così come definita al § 7.2.2 delle NTC 2008, si individuano i seguenti criteri in merito alla possibile classificazione dell'intervento e alla necessità di procedere o meno all'adeguamento sismico di cui al § 8.4.1 delle NTC 2008:

a) interventi che possono essere ritenuti non rilevanti ai fini dell'edificio principale, classificabili come "intervento locale" (occorre comunque procedere alla valutazione locale della sicurezza dell'edificio):

- addizioni volumetriche, in copertura, di un volume complessivo inferiore al 10% del volume esistente alla medesima quota, con superficie in pianta inferiore al 10% della superficie coperta già esistente alla medesima quota, peso complessivo inferiore al 5% della massa presente (compreso carichi di esercizio) alla medesima quota ed altezza inferiore a 3,00 m, comunque non superiore a quella della porzione esistente alla medesima quota. Sono indispensabili tutte le verifiche locali necessarie sia per la struttura esistente che per la nuova.



È comunque consentita la realizzazione di locali tecnici per un volume pari a 30 m^3 , realizzati con struttura leggera. L'incremento di massa al piano deve essere inferiore al 3% di quella esistente, rivalutata secondo la combinazione sismica (§ 2.5.3 delle NTC 2008, formula [2.5.5]);

b) interventi che determinano modifiche di comportamento della struttura esistente per i quali sono applicabili le specifiche relative agli interventi di miglioramento (§ 8.4.2 delle NTC 2008, occorre procedere alla valutazione della sicurezza dell'edificio):

- addizioni volumetriche non rientranti pienamente nei parametri del precedente punto a) ma che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione non superiore all'8%, abbiano altezza inferiore a 3,00 m, siano inferiori al 30% della superficie già coperta in pianta alla medesima quota.

7. Dichiarazione del progettista strutturale.

Al progetto da depositare presso gli uffici tecnici regionali competenti per territorio deve essere allegata la dichiarazione del progettista strutturale di seguito riportata, nonché una relazione in cui dovrà essere documentato che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, l'intervento non produce sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino un peggioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

[Firma]

[Firma]

Dichiarazione del Progettista Strutturale

(D.G.R. n° _____ del _____)

Oggetto dei lavori: _____

Comune: _____ c.a.p.: _____

Ubicazione: _____

Riferimenti catastali:

N.C.T. Foglio n. _____ Particelle n. _____

N.C.E.U. Foglio n. _____ Particelle n. _____ sub _____

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____

residente a _____ in via _____ c.a.p. _____

tel. _____ cell. _____ fax _____

e-mail (PEC) _____

partita IVA _____

in qualità di *Progettista Strutturale*, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

DICHIARA

che i lavori di cui all'oggetto possono essere classificati come "intervento locale", ai sensi del § 8.4.3 del D.M. 14.01.2008, in quanto l'intervento:

- riguarda singole parti e/o elementi della struttura;
- interessa porzioni limitate della costruzione;
- non produce sostanziali modifiche delle altre parti e della struttura nel suo insieme;
- non comporta un peggioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

(data) _____

(timbro e firma) _____

Ing. Cinzia Fabozzi

Cinzia Fabozzi

Ing. Rocco Onorati

Rocco Onorati

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Gerardo Calvello

Gerardo Calvello

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16-5-13
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Juary

